

(N. 1807)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CERRUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1951

Esenzioni tributarie per i coltivatori diretti e sostituzione, per gli affittuari, dell'imposta di ricchezza mobile con quella sul reddito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il dibattito in Parlamento (ottobre-dicembre 1950) del progetto di legge concernente le « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » la minoranza presentò alcune proposte di emendamenti sia per esentare i coltivatori diretti dalle imposte fondiari e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, sia per sostituire l'imposta di ricchezza mobile, a carico soltanto degli affittuari, con quella sul reddito agrario. Le suddette proposte di emendamenti furono respinte dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, prima al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati.

Senonchè, l'onorevole Ministro delle finanze, nel suo discorso pronunciato alla seduta inaugurale della Commissione censuaria centrale, avvenuta a Roma il 25 gennaio del corrente anno, e reso di pubblica ragione con un opuscolo edito dallo stesso Ministero delle finanze, ha dovuto riconoscere, perlomeno in linea di principio, la fondatezza degli emendamenti che furono proposti dalla minoranza. Però, nel contempo, egli ha subordinato il passaggio dal consenso astratto alla fase di concreta applicazione ad una lunga, laboriosa e complessa

serie di lavori preparatori da compiersi dalla Amministrazione del Catasto, i quali, a nostro avviso, nell'un caso e nell'altro, non potrebbero fare a meno di spingere le cose alle calende greche.

Ed invece, non c'è mai stata tanta urgenza di provvedere subito, non soltanto perchè ciò è imposto da evidenti ragioni di equità e di giustizia già da troppo tempo misconosciute, ma anche perchè, dall'ottobre del 1950 ad oggi, la situazione economica dei coltivatori diretti è alquanto peggiorata, ed, in alcuni luoghi, si è fatta addirittura insostenibile. Tanto per citare un solo aspetto di questo problema, diremo che, mentre i prezzi dei prodotti industriali indispensabili al coltivatore diretto per le esigenze della propria azienda, in questo frattempo, hanno subito un notevole rincaro, i prezzi dei prodotti agricoli ch'egli porta al mercato sono invece rimasti molto lontani da un adeguato allineamento, anzi, per alcuni prodotti sono persino diminuiti.

Se è vero che per una precisa indagine e classificazione della materia i lavori preparatori catastali, ai quali l'onorevole Ministro delle finanze ha fatto riferimento nel suo discorso

dinanzi alla Commissione censuaria centrale, sarebbero effettivamente utili ed appropriati, oggi bisogna senz'altro prescindere da essi, in quanto si profila sempre più la minaccia di un tracollo economico delle piccole aziende contadine, non solo, ma è fuori dubbio che, nel bilancio delle stesse, la pressione tributaria (dell'Erario e degli Enti locali) ha assunto un peso assai rilevante.

E perciò l'unito disegno di legge ha lo scopo di proporre alcune norme con le quali possiamo ritenere che sia superato, con relativa facilità, l'ostacolo di ordine tecnico a cui ha fatto riferimento l'onorevole Ministro delle finanze, e sia quindi possibile giungere, in modo equo e razionale, alla più rapida soluzione pratica di questa ormai ineccezionale vicenda. Ciò non impedirà affatto che l'Amministrazione del Catasto possa continuare nelle sue indagini preparatorie, ma, in attesa che essa compia questa lunga e laboriosa opera (per la quale, forse, non sarà nemmeno sufficiente un periodo di quattro anni), i proprietari ed affittuari, coltivatori diretti, godrebbero finalmente delle esenzioni o delle riduzioni tributarie di cui hanno sacrosanto diritto, e gli affittuari conduttori godrebbero dello stesso trattamento che ora, con un inqualificabile modo di procedere, viene praticato soltanto nei confronti della proprietà conduttrice.

Le norme contemplate nel presente progetto di legge crediamo siano chiare e semplici. Certo che nel campo fiscale esse non hanno, ne potrebbero avere, il pregio di quella precisa ed automatica definizione che la preesistenza dei lavori preparatori del Catasto potrebbe consentire, ma noi siamo convinti che, allo stato attuale delle cose e data l'estrema urgenza di provvedere, non sussista una via migliore di quella che noi proponiamo, tanto più se, nel contempo, oltre a voler scongiurare danni rilevanti di varia natura si vogliono tutelare con doverosa equità tanto i diritti dell'Erario, quanto quelli dei contribuenti in oggetto.

Nell'articolo 1, al primo comma, non abbiamo fatto altro che ripetere, pressapoco, l'emendamento già presentato in sede di discussione della legge concernente le « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento

fiscale straordinario », però, con una aggiunta atta a stabilire in termini inequivocabili chi, agli effetti fiscali, debba considerarsi coltivatore diretto: si tratta precisamente dello stesso criterio adottato nel progetto di legge per la riforma dei contratti agrari, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Abbiamo stabilito il limite di 5.000 lire di reddito dominicale, riferito alla stima del Catasto del 1937-39, perchè dalle nostre indagini ci risulta che, previa l'aggiunta del reddito agrario, detto complessivo valore prebelli cocorrisponde all'incirca alle 240.000 lire del reddito minimo, ora esentato per legge dalla imposta di ricchezza mobile. Ciò premesso, è lapalissiano come non si possa assolutamente fare a meno di applicare la stessa norma anche per le imposte fondiarie e le relative sovraimposte. Inoltre, poichè per l'imposta di ricchezza mobile vige anche il cosiddetto abbattimento alla base (franchigia) per tutti i redditi, ascritti alle persone fisiche, alle categorie B, C<sub>1</sub> e C<sub>2</sub> quando tali redditi eccedono le 240.000 lire, va da sè che, per analogia, anche nel settore fiscale fondiario, pur sempre restando nel campo dei coltivatori diretti, si debba introdurre una norma equivalente. Noi crediamo di aver risolto il problema in modo razionale col disposto del secondo comma dell'articolo 1. Il reddito dominicale di lire 10.000, come limite insuperabile in ogni caso, è stato scelto a ragion veduta. Esso, almeno nei confronti dei poderi irrigui della pianura Padana, caratterizza la superficie massima (da 8 a 10 ettari), che, di regola, può essere coltivata dai membri di una comune famiglia di contadini. Al di là delle 10.000 lire di reddito dominicale prebellico, poichè cessa il campo vero e proprio di attività della comune famiglia contadina diretta coltivatrice, è ovvio che non si possono e non si debbono estendere i benefici di legge che, col presente provvedimento, s'invocano esclusivamente nei confronti di essa.

Nell'articolo 2 sono quindi indicate le norme attraverso le quali i contribuenti potranno ottenere, rispettivamente, le esenzioni o le riduzioni che sono contemplate dal presente progetto di legge. Per superare l'ostacolo delle lunghissime e difficili operazioni di accertamento che si dovrebbero condurre da parte dell'Amministrazione finanziaria abbiamo

disposto che l'iniziativa venga assunta dai contribuenti stessi, mentre all'Amministrazione rimarrà soltanto il controllo degli atti probatori e la successiva decisione di merito di prima istanza. A rendere più facile tale controllo è anche prescritto che la domanda, unica e comprendente l'elenco di tutti i terreni di cui il coltivatore diretto sia proprietario, od affittuario, o l'una e l'altra cosa insieme, debba essere accompagnata dagli estratti catastali e dalla dichiarazione del sindaco del Comune di residenza del contribuente, dalla quale risulti comprovata la qualità di coltivatore diretto del contribuente medesimo.

Di regola, il coltivatore diretto, per ovvie ragioni di limiti di ordine pratico, non dovrebbe disporre che di terreni situati nel comprensorio di uno stesso Comune, ma non mancano i casi in cui, pur continuando egli a mantenere la qualifica di coltivatore diretto ai termini del terzo comma dell'articolo 1 del presente progetto di legge, disponga di terreni situati nel comprensorio di due o più Comuni, e, talvolta, in qualche zona di confine, anche di Comuni appartenenti addirittura a due o più Provincie. Ciò spiega la norma del primo comma dell'articolo 2 con la quale crediamo risultino contemplati, facendo ricorso al più rapido e meno complicato procedimento, anche tutti i casi, non troppo frequenti che, nella pratica, potrebbero verificarsi.

L'articolo 3 concerne il passaggio dalla imposta di ricchezza mobile a quella sul reddito agrario per tutti indistintamente gli affittuari di terreni. Per coloro di essi che, ai termini del terzo comma dell'articolo 1 del presente progetto di legge e nei limiti di cui al primo e secondo comma dello stesso articolo 1, siano anche coltivatori diretti, è ovvio che, ai fini dell'imposta sul reddito agrario e delle relative sovraimposte comunali e provinciali, per evidenti ragioni di equità e di giustizia, si debba adottare lo stesso trattamento di esenzione o di riduzione che viene concesso ai proprietari coltivatori diretti. Naturalmente, per ottenere l'esenzione o la riduzione di cui trattasi, gli affittuari dovranno seguire la medesima procedura che è stabilita per i proprietari coltivatori diretti, ed, inoltre, per maggiore garanzia, anche allegare alla domanda una copia del contratto di affitto.

In merito al caso in cui il coltivatore diretto sia proprietario di terreni, e, contemporaneamente, anche affittuario di altri terreni, è chiaro che, se il reddito dominicale cumulativo (proprietà ed affittanza) non risulta superiore alle 5.000 lire (articolo 5), gli debba competere l'esenzione dalle imposte e sovraimposte dovute sia come proprietario, sia come affittuario. Se invece la cumulazione dei redditi dominicali risulta superiore a 5.000 lire, ma inferiore a 10.000 lire, è pure chiaro che il contribuente dovrà godere, come proprietario, della esenzione o della franchigia per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte, e come affittuario, della franchigia per l'imposta sul reddito agrario e le relative sovraimposte, qualunque sia l'ammontare complessivo del reddito stesso, come se si trattasse di un fondo unico.

Prendiamo, ad esempio, un caso vicino al limite: un coltivatore diretto sia, per ipotesi, proprietario di un fondo il cui reddito dominicale, secondo la stima del Catasto del 1937-1939, risulti di 9.900 lire, e quello agrario di 3.300 lire, e, contemporaneamente, sia anche affittuario di un fondo coi rispettivi redditi di 100 e di 33 lire. Egli godrà della franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale di 9.900 lire, e della franchigia di 1.700 lire per il reddito agrario cumulativo di 3.333 lire. Se ora, nell'esempio suddetto, invertiamo i corrispondenti redditi della proprietà e della affittanza, egli godrebbe dell'esenzione per il reddito dominicale che è soltanto di 100 lire, ma, agli effetti del reddito agrario, è ovvio che continuerebbe a godere della franchigia di 1.700 lire, come se tanto nel primo caso, quanto nel secondo, proprietà ed affittanza costituissero un unico fondo.

Ed, infine, all'articolo 7 sono contenute le norme le quali disciplinano il caso, tutt'altro che infrequente, in cui il coltivatore diretto, sia esso, distintamente o congiuntamente, proprietario od affittuario, per una qualsiasi causa venga a perdere, in tutto od in parte, il diritto alla esenzione od alla riduzione che sono contemplate dal presente disegno di legge.

È assolutamente indispensabile che l'Amministrazione finanziaria sia tutelata da ogni illecita evasione, e perciò, come non vi è dubbio che il contribuente si farà parte diligente per

ottenere i benefici che la legge gli conferisce, così egli ha pure il dovere di farsi parte diligente quando, per una causa qualsiasi, venissero a cessare le ragioni per le quali aveva acquisito il diritto di godere dei benefici fiscali di cui trattasi. In difetto, egli dovrà soggiacere alla sanzione che è fissata dall'articolo 7.

Confidiamo pertanto che l'unito disegno di legge, il quale ha l'onesto e sincero proposito di venire incontro, non a parole ma a fatti concreti e con quella sollecitudine che le circostanze impongono, ad una categoria di benemeriti lavoratori della terra, possa colmare la grave lacuna che finora permane nel nostro diritto tributario positivo, vale a dire quella di negare a questa categoria esenzioni o riduzioni che ad altre sono concesse. Certo che la adozione di provvedimenti di questa natura, sui quali, almeno in linea di principio, il Governo ha acceduto al punto di vista della minoranza, sarebbe assai più semplice e più razionale se prima l'Amministrazione del Catasto fosse in grado di produrre tutti gli elementi probatori occorrenti alla bisogna, ma,

ripetiamo, che non potrebbe sussistere nulla di più assurdo e di più incongruente del fatto di perdersi in questioni, diciamo pure, bizantine, quando la casa sta bruciando. Ed oggi la situazione dei contadini si è fatta così critica da reggere senz'altro a tale paragone. Ben venga poi, fra qualche anno, il materiale che l'Amministrazione del Catasto sta raccogliendo e preparando; vuol dire ch'esso servirà per il controllo delle precedenti operazioni, ma almeno il Parlamento, approvando il presente progetto di legge, sentirà la coscienza tranquilla di aver agito in tempo, con saggezza e con senso di giustizia. Sarebbe infatti un errore madornale che per attendere un provvedimento tecnicamente perfetto, però molto al di là da venire, si lasciasse che, nel frattempo, i contadini se ne vadano in completa rovina. Insomma, si tratta di salvare il salvabile. La minoranza persistendo in questa sua ormai antica iniziativa ritiene di aver fatto, come sempre, il proprio dovere nei confronti dei coltivatori diretti. A Voi onorevoli Colleghi della maggioranza spetta ora la responsabilità della scelta.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, i proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, qualora risultino anche coltivatori diretti di questi terreni ai termini del terzo comma del presente articolo, sono esentati dalla imposta fondiaria, da quella sul reddito agrario e dalle relative sovrainposte comunali e provinciali.

Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente comma, nella determinazione delle imposte e delle sovrainposte in esso contemplate si applica la franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale e la franchigia di 1.700 lire per il reddito agrario, riferiti alla stima catastale del 1937-39.

Agli effetti della presente legge sono coltivatori diretti coloro che coltivano i terreni con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione dei terreni stessi.

## Art. 2.

Per ottenere, rispettivamente, l'esenzione o la riduzione delle imposte e delle sovrainposte di cui al precedente articolo 1, il proprietario, od usufruttuario, od enfiteuta, coltivatore diretto, deve rivolgere domanda, in carta libera, alla Intendenza di finanza della Provincia in cui sono situati i terreni, e, qualora questi interessino più Province, alla Intendenza di finanza della Provincia dove il reddito dominicale risulti prevalente.

Se i terreni sono situati in Comuni compresi nella giurisdizione di un unico Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il richiedente ha facoltà di rivolgere la domanda all'Intendenza di finanza per tramite del suddetto Ufficio, il quale, nel trasmetterla, deve corredarla delle proprie osservazioni.

La domanda dev'essere unica e contenere l'elenco di tutti i terreni di cui il contribuente

sia proprietario, od usufruttuario, od enfiteuta. Inoltre tale domanda dev'essere corredata dall'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di ciascuna Provincia, nonchè dalla dichiarazione del sindaco del Comune dove il contribuente ha la residenza, dalla quale dichiarazione risulti ch'egli è effettivamente coltivatore diretto ai termini del terzo comma del precedente articolo 1.

L'Intendenza di finanza decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Contro le decisioni della Intendenza di finanza, il coltivatore diretto può ricorrere nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la risoluzione delle controversie in materia di imposta di ricchezza mobile.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari di terreni è sostituita da quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Gli affittuari di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire, riferite alla stima catastale del 1937-39, qualora risultino anche coltivatori diretti di questi terreni ai termini del terzo comma del precedente articolo 1, sono esentati dalla imposta sul reddito agrario e dalle relative sovrainposte comunali e provinciali.

Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente comma, nella determinazione della imposta e delle sovrainposte in esso contemplate si applica la franchigia di 1.700 lire sul reddito agrario, riferito alla stima catastale del 1937-39.

## Art. 4.

Per ottenere, rispettivamente, l'esenzione o la riduzione della imposta e delle sovrainposte di cui al precedente articolo 3, l'affittuario, coltivatore diretto, deve osservare le norme, indicate nel precedente articolo 2, che vigono per i proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti, ed, inoltre, deve allegare alla domanda una copia del contratto di affitto.

## Art. 5.

Coloro che sono proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, e, contemporaneamente, affittuari di altri terreni, purchè in entrambi i casi siano coltivatori diretti ai termini del terzo comma del precedente articolo 1, e purchè la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali non risulti superiore a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dall'imposta fondiaria, da quella sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali.

Qualora, ferma restando nell'un caso e nell'altro la qualità di coltivatori diretti ai termini del terzo comma del precedente articolo 1, la cumulazione di entrambi i redditi dominicali risulti superiore a 5.000 lire, ma inferiore a 10.000 lire, si applicano le norme di cui, rispettivamente, al primo od al secondo comma del precedente articolo 1, ai fini dell'imposta fondiaria e delle relative sovraimposte comunali e provinciali sui terreni in proprietà, od usufrutto, od enfiteusi, nonchè la franchigia di 1.700 lire sul cumulativo reddito agrario per la corrispondente imposta e le relative sovraimposte comunali e provinciali, come se si trattasse di un fondo unico.

## Art. 6.

Nessuna esenzione o riduzione di imposte fondiarie e delle relative sovraimposte comunali e provinciali compete al coltivatore di-

retto che sia proprietario od usufruttuario, od enfiteuta di terreni, oppure affittuario di terreni, oppure proprietario, od usufruttuario, od enfiteuta di terreni, e, contemporaneamente, affittuario di altri terreni, nel caso in cui la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali risulti superiore a 10.000 lire della stima catastale del 1937-39.

## Art. 7.

Qualora dovessero verificarsi comunque variazioni per le quali il coltivatore diretto venga a perdere, in tutto od in parte, il diritto alla esenzione od alla riduzione contemplate dalla presente legge, egli, od i suoi aventi causa, debbono, entro tre mesi, inoltrare denuncia alla Intendenza di finanza di cui al primo comma del precedente articolo 2.

In caso di omessa denuncia, il contribuente, o gli aventi causa, verranno colpiti da una soprattassa pari all'ammontare delle imposte erariali e delle relative sovraimposte comunali e provinciali evase.

## Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.